



COMUNE DI VALLECROSLA

PROVINCIA DI IMPERIA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO DELLE “GARIBE”

Il giornodel mese didell'Anno fra le parti:

- Comune di Vallecrosia, con sede in Via Orazio Raimondo, 73, C.F. 00247350085, di seguito detto anche Comune, rappresentato dal Geom. Armando BIASI nella sua qualità di legale rappresentante Sindaco pro-tempore del Comune di Vallecrosia (IM)

E

- Unione Sportiva Don Bosco Calcio, in seguito chiamata Concessionaria, con sede legale in Via Don Bosco, 39, - 18019 Vallecrosia - Codice fiscale n. 01212020083, qui rappresentata dal Presidente Sig. Vincenzo TODARO, nato ad Agrigento (AG), il 09.11.1962, residente in Vallecrosia (IM), in Via San Vincenzo, 159;

PREMESSO

- che il Comune di Vallecrosia è proprietario dell'impianto sportivo comprendente un campo da calcio e le aree limitrofe a verde e parcheggio, sito in località “Garibe”, interessanti i mapp. 1459 e 1845 del F. 3 secondo l'indicazione planimetrica allegata;
- che il suddetto impianto è attualmente gestito in forma diretta dall'Amministrazione Comunale con evidenti difficoltà sia di carattere organizzativo, per la mancanza di personale alle dipendenze Comunali, sia di carattere economico-finanziario, dovute all'onerosità della gestione diretta della struttura, associata ad un'assoluta carenza di competenze specifiche;
- che, in relazione a quanto sopra, trovandosi il Comune nell'impossibilità di gestire direttamente e in modo corretto la struttura sportiva, con Deliberazione di Giunta Comunale n., assunta nella seduta del, ha stabilito di affidare all'Associazione, sopra generalizzata, la gestione di detto impianto, nelle condizioni in essere attuali, compreso l'onere della manutenzione ordinaria, la pulizia, la sorveglianza e quant'altro connesso con l'attività sportiva, in modo da assicurarne il corretto esercizio;
- che il Comune di Vallecrosia avvia contestualmente, un procedimento finalizzato all'ampliamento ed la potenziamento dell'impianto esistente suddetto, per integrarlo con un nuovo manufatto destinato a spogliatoi e servizi e con un campo bocce, unitamente ad una riqualificazione dell'area: il tutto secondo uno schema, come di seguito allegato; ritenendo opportuno altresì prevedere allo stesso impianto, una volta ampliato, l'analogha condizione di gestione individuata per quello nella situazione attuale;

Tutto ciò premesso, fra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Vallecrosia:

- concede per le proprie finalità sportive e sociali all' “UNIONE SPORTIVA DON BOSCO CALCIO”,

con sede legale in Via Don Bosco, 39 – 18019 Vallecrosia (IM), l'impianto sportivo comunale sito in zona "Garibe", risultante dall'allegata planimetria suddetta, per la durata di anni 3 (tre), rinnovabili, a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione, previo regolare verbale di consegna dell'impianto polisportivo;

- estende, fin d'ora, la condizione suddetta, prevista per l'impianto attuale, anche all'ampliamento di previsione futura sicché, nel proseguo, è da intendersi per "impianto" oggetto della concessione, sia la situazione attuale di fatto, sia la situazione futura di previsto ampliamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di rinnovare la convenzione per un uguale periodo o, nel caso di investimenti sull'impianto da parte della Concessionaria, di prorogarla per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa. L'Amministrazione Comunale avrà comunque sempre la facoltà di recedere dalla convenzione con il conseguente riscatto anticipato delle migliorie apportate all'impianto.

La Società Sportiva Concessionaria, qui nel seguito chiamata Concessionaria, farà uso dell'impianto polisportivo nel suo complesso e delle annesse attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità. Non potrà usare gli impianti se non per gli scopi evidenziati dalla presente convenzione e non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con e senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione.

Art.2 - Documentazione su consistenza impianto.

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, vengono fatti risultare da un apposito verbale, da redigere in contraddittorio tra le parti.

Dal momento in cui il presente atto è formalmente esecutivo la Concessionaria prende materialmente possesso dell'impianto stesso. Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto contrattuale.

Eventuali area in ampliamento dell'impianto, che interverranno in seguito, saranno oggetto di verbale integrativo, da redigersi all'atto dell'intervenuta agibilità delle stesse.

Art.3 - Modalità di utilizzo dell'impianto.

La concessione viene effettuata al fine di consentire alla Concessionaria l'esercizio della propria attività di promozione sportiva e al fine di coinvolgere e far collaborare la medesima Concessionaria alle finalità sociali e sportive del Comune cui l'impianto è destinato. La Concessionaria, in forza della presente convenzione, dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme previste dalla presente convenzione.

Art.4 - Controllo

L'Amministrazione Comunale si riserva il controllo sulla corretta gestione dell'impianto a mezzo dei propri Uffici.

Art.5 – Lavori e modifiche all'impianto

Non potranno essere apportate dal Concessionario, innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto polisportivo comunale oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

Eventuali fasi di lavoro per le attività del previsto ampliamento, che verranno realizzate ad opera del Comune di Vallecrosia, verranno specificatamente normate al momento dell'avvenuto eventuale finanziamento, sulla base dello specifico cronoprogramma facente parte del progetto delle opere stesse.

Art. 6 - Decadenza e recesso del concessionario

In caso d'inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza della Concessionaria con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento danni. Qualora la Concessionaria intenda recedere dalla presente convenzione prima della

scadenza, deve darne preavviso di sei mesi, a mezzo raccomandata A.R.

La Società concessionaria dichiara e riconosce che in tal caso dovrà provvedere alla riconsegna dell'impianto al Comune, in perfetto stato di manutenzione entro il termine che dal Comune sarà stato indicato e comporterà al Comune il più ampio diritto di immissione in possesso in forma amministrativa.

Art. 7 – Diritto di revoca da parte del Comune

La Concessionaria dichiara e riconosce che compete al Comune, per l'impianto sportivo, ogni più ampio diritto di revoca in qualunque momento della concessione, con provvedimento motivato dall'Amministrazione Comunale e senza che nulla ad alcun titolo possa la Concessionaria pretendere dal Comune.

Art. 8 - Inagibilità dell'impianto conseguente a lavori

In qualunque momento il Comune di Vallecrosia, con preavviso di gg. 60 consecutivi, da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

Art. 9 – Procedura amministrativa

Alla presente concessione amministrativa sono applicabili le disposizioni di legge in materia, anche per quanto concerne la procedura d'esecuzione delle ordinanze amministrative.

Art. 10 – Obblighi del Concessionario

La gestione dell'impianto polisportivo nel suo complesso, comporterà per la Concessionaria, l'assunzione dei seguenti obblighi:

1. apertura, chiusura, conduzione dei campi sportivi, mediante l'impiego di proprio idoneo personale;
2. custodia dell'impianto, degli impianti, attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati;
3. l'attuazione di tutte quelle iniziative necessarie al mantenimento dell'intero impianto polisportivo nelle condizioni di bassi costi di gestione.

Art. 11 – Manutenzione ordinaria

L'Associazione concessionaria assume a suo carico l'ordinaria manutenzione dell'impianto che, in forma esemplificativa viene riassunta in tutti quegli interventi che riguardano riparazione, sostituzione, sistemazione e rifacimento di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva.

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del Concessionario. A tal fine l'Amministrazione Comunale diffida il Concessionario ad eseguire i lavori entro un termine.

Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente con addebito delle relative spese al Concessionario.

In caso d'accertato danneggiamento degli impianti per trascuratezza o inadempienza e mancanza di rispetto delle norme di buona gestione, il Comune valuterà la necessità d'intervenire direttamente ma con addebito delle relative spese alla Concessionaria.

Art. 12 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale

Sono inoltre a carico dell'Amministrazione Comunale i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale.

Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere alla esecuzione dei lavori di cui sopra, con la necessaria tempestività, potrà autorizzare la Concessionaria a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso della spesa, sostenuta dalla Concessionaria, si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

Art. 13 – Ulteriori oneri in capo al Concessionario

Gli oneri assicurativi degli impianti sono a carico del Concessionario, così come tutte le spese relative all'acquisto del materiale necessario allo svolgimento delle attività.

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità e a dare immediata comunicazione al Responsabile Comunale della indisponibilità che, per giustificato motivo, dovesse intervenire nello svolgimento delle attività e ad assicurare la continuità del servizio comunicando eventuali sostituzioni dell'operatore.

Art. 14 – Spese

Le spese tutte relative alla presente Convenzione, nessuna esclusa, sono a carico dell'Associazione Sportiva.

Art. 15 – Registrazione della convenzione


Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, la registrazione del presente atto è prevista solo in caso d'uso e le spese relative sono a carico della parte che intende avvalersene.

Letto, approvato e sottoscritto.


IL SINDACO
(Geom. Armando BIASI)

IL PRESIDENTE DELL'U.S. DON BOSCO CALCIO
(Sig. Vincenzo TODARO)

Situazione attuale Impianto



Previsione ampliamento impianto



5

+

0